
MODELLO REGOLAMENTO OPERATIVO

PROCESSO OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E CONFLITTI DI INTERESSI



Tipo Documento	Regolamento Operativo	
Codifica	GBCI-ROP-S16-01-R03	
Approvato da	Chief Operating Officer	





Indice

1	Mod	dalità di gestione del documento	3
	1.1	Cronologia delle revisioni	3
2	Ogg	jetto	5
3	Aml	pito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento	5
4	Prin	cipali definizioni	5
5	Disp	posizioni di Carattere Generale	13
6	Ana	grafe dei Conflitti di Interessi	15
	6.1	Nota metodologica	15
	6.2	Identificazione ex ante degli Esponenti Aziendali e Bancari e dei Soggetti a	d essi
	conne	ssi	16
	6.3	Compilazione delle Schede da parte degli Esponenti	17
	6.4	Identificazione ex ante degli MRTs e soggetti ad essi connessi	20
	6.5	Compilazione delle Schede da parte degli MRTs	20
	6.6	Censimento delle informazioni nell'Applicativo Anagrafico	21
	6.7	Verifica sulle banche Dati	22
	6.8	Identificazione ex post	22
	6.9	Comunicazione agli Esponenti e agli MRTs	23
7	Оре	erazioni con Soggetti Collegati	23
	7.1	Verifica dei limiti alle attività di rischio	23
	7.1.	1 Parametrizzazione dell'Applicativo OSC	24
	7.1.	2 Verifica del rispetto dei limiti nella singola operazione	25
	7.1.	3 Monitoraggio dei limiti alle attività di rischio	25
	7.1.	4 Superamento dei limiti normativi	26
	7.2	Gestione processo decisionale	27
	7.2.	1 Classificazione	27
	7.2.	2 Attivazione Iter Deliberativi rafforzati	29
	7.2.	3 Fase deliberativa	29
	7.3	Flussi informativi	33
	7.4	Segnalazioni di Vigilanza	34
8	Ges	tione degli altri conflitti di interesse	35
	8.1	Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario	35
	8.2	Gestione delle casistiche ex art. 88 CRD V UE	36
	8.3	Gestione dei Conflitti di interessi degli MRTs	36
	8.4	Gestione delle casistiche ex art.2391 del Codice Civile/ Art.44 Statuto Tipo	37



1 Modalità di gestione del documento

Società emittente:	Iccrea Banca	
Titolo:	Modello di Regolamento Operativo Processo Operazioni con Soggetti Collegati e Conflitti di interessi	
Identificazione del documento:	GBCI-ROP-S16-01-R03	
Tipologia documento:	Regolamento Operativo	
Classificazione:	Privato di Gruppo (GBCI)	
Owner di riferimento:	General Counsel – Legale e Affari Societari - U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance	
Redatto da:	UO Processi di Gruppo e Modelli BCC	
Validato da:	U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance	
Verificato da:	Area Chief Risk Officer Area CCO – Compliance Governance – UO Normativa Bancaria Area CCO – Compliance Governance – UO Normativa Indiretta Area CCO – Data Protection Officer Area Chief AML Officer Area CFO - Compliance Fiscale	
Approvato da:	Chief Operating Officer	
Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-001396-2022-DIR-I&C	
Politica di riferimento:	Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di interessi e Operazioni con Soggetti Collegati	
Emanato con:	COP n. 02/2023	
Norme abrogate o sostituite:	ROP del 31/2020 del 3 Marzo 2020	

1.1 Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
01	7 Novembre 2019	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
02	3 Marzo 2020	Nel documento sono stati apportati i seguenti principali interventi: par 8.7.2 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario: è stato uniformato l'iter di istruttoria



		indipendentemente dalla tipologia di operazione trattata. par 8.7.3 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art 44 dello Statuto: è stata specificata l'attività da attuare nel caso l'operazione non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.
03	02 Gennaio 2023	 Aggiornamento effettuato a seguito dell'emanazione della Politica. In particolare, nel documento sono stati apportati i seguenti principali interventi: Riorganizzazione dei paragrafi per favorire la comprensione del testo; Introduzione della disciplina di cui all'Art. 88 della Direttiva UE CRD-V; Introduzione dei processi per la gestione dei conflitti di interessi del Personale più rilevante (MRTs); Rimodulazione del paragrafo riguardante le operazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB; Rimodulazione del paragrafo riguardante gli interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi.



2 Oggetto

Lo scopo del presente Regolamento operativo di processo (nel seguito anche "il Regolamento" o "ROP") è quello di definire i criteri e le procedure dirette a individuare, gestire e prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni Soggetti vicini ai centri decisionali della Capogruppo e delle Banche del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, nel rispetto delle linee guida e dei principi dettati dalla Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati (di seguito anche "la Politica").

3 Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento

Il Regolamento è emanato dalla Capogruppo ed è adottato dalle Banche Affiliate al GBCI (di seguito anche "le Banche").

È compito del Direttore Generale della Banca portare il Regolamento all'approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione una volta effettuate le opportune personalizzazioni al fine di tener conto delle specificità dell'assetto organizzativo della Banca ed in base al criterio di "proporzionalità" e "materialità".

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento, in caso di rilevanti eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) e/o in presenza di variazioni delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente rilevati.

4 Principali definizioni

Accordo di garanzia: l'accordo di garanzia reciproca sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate disciplinato nel Contratto di Coesione.

Amministratore Indipendente: l'amministratore non esecutivo che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB.

Anagrafe dei Conflitti di Interessi: l'insieme delle informazioni anagrafiche raccolte, registrate, organizzate e processate per le finalità connesse al presidio dei conflitti di interessi degli Esponenti Aziendali e Bancari e degli MRTs.

Applicativo Anagrafico: lo strumento informatico (ARGOS) in dotazione alle Banche per la registrazione e la gestione del Perimetro unico e degli altri soggetti in conflitto di interesse.

Applicativo Gestionale: ogni Applicativo bancario utilizzato per la gestione delle operazioni. Sono applicativi gestionali, per esempio, PEF, GESPRO, FINANCE, CAD, SUMMIT, etc.

Applicativo OSC: lo strumento informatico (PARCO) per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, delle Operazioni con MRTs di Gruppo e delle fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 88 della CRD-V. Tale strumento, in uso dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, supporta le Funzioni proponenti nella verifica dei limiti alle attività di rischio ove richiesto, nella classificazione delle operazioni e nella produzione della reportistica.



Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

Banche affiliate: le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali e Artigiane aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.

Banche controllate: l'insieme costituito dalle Banche Affiliate e dalle società autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo diverse dalle Banche Affiliate;

Banche del Gruppo: l'insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate.

Capogruppo: Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.

Centro Gestore: il referente all'interno della struttura aziendale a cui è associato un indicatore di rischio o di performance e che ne governa nel tempo l'andamento; la qualifica di Centro Gestore all'interno della struttura organizzativa identifica il Responsabile di Funzione/Unità Organizzativa come personale dipendente rilevante anche ai fini delle politiche di remunerazione ed incentivazione definite dalla Capogruppo;

Comitato OSC competente: comitato costituito da uno o più amministratori non esecutivi.

Nelle Banche controllate il Comitato OSC deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. In alternativa, le Banche controllate possono assegnare il ruolo del Comitato OSC al Comitato Rischi eventualmente costituito.

Le Banche di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione o le Banche che non hanno un numero sufficiente di amministratori in possesso dei necessari requisiti, possono assegnare questi compiti a singoli amministratori indipendenti, preferibilmente individuati tra quelli con delega al sistema dei controlli interni.

Nelle società non bancarie, il ruolo del Comitato OSC è svolto dal Collegio Sindacale.

La Capogruppo ha attribuito le competenze del Comitato OSC al Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (Comitato CIBA), al cui interno sono presenti esclusivamente amministratori indipendenti.

Controllo: ai sensi dell'art. 23 del TUB, è quello previsto dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.;

- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;
- le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

Le situazioni di controllo indiretto, inteso come il possesso della maggioranza dei diritti di voto ottenuto per il tramite del controllo di altre società. Non si considerano indirettamente controllate le società controllate da altre persone fisiche, come per esempio i familiari di un Soggetto Collegato.



Funzione Security Management: funzione responsabile di gestire la sicurezza logica e fisica del sistema informativo, della procedura e dei sistemi complementari utilizzati dalla Banca (ad esempio procedura titoli, estero, ecc.), nonché svolge la funzione di Amministratore del sistema locale.

Funzioni Aziendali di Controllo (FAC): Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit.

Funzione proponente: all'interno del Soggetto proponente, l'Unità Organizzativa responsabile della fase istruttoria e dei relativi controlli di primo livello;

Funzione Rischi e conflitti di interesse verso soggetti collegati: funzione responsabile di presidiare il perimetro dei soggetti collegati mediante la raccolta dei questionari inerenti ai soggetti collegati, nonché fornire assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati.

Funzione Supervisione Crediti performing non anomali: funzione responsabile della supervisione dell'attività creditizia della Banca, con attenzione al credito performing non anomalo e alla gestione dei rischi, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali e delle linee di politica aziendale.

Funzione Istruttoria performing non anomalo: funzione responsabile delle attività di acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per valutare la capacità di reddito e di rimborso del cliente.

Funzione Segnalazioni di vigilanza: funzione responsabile di assicurare l'esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente alle segnalazioni di vigilanza ed alle dichiarazioni fiscali.

Contratto di coesione: il contratto sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, in conformità all'art. 37-bis, comma 3, del TUB.

Esponenti: insieme che ricomprende sia gli Esponenti Aziendali e sia gli Esponenti Bancari.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione include i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

Esponenti Bancari: gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo nell'ipotesi in cui la carica del Direttore Generale sia vacante.

Fondi propri: i Fondi propri come definiti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirement regulation – Crr).

Garanzia esterna: indica la garanzia in solido da parte della Capogruppo e di ciascuna Banca Affiliata delle obbligazioni della Capogruppo e di ogni altra Banca Affiliata che si rendesse inadempiente verso i propri creditori, come indicato nel Contratto di Coesione e nell'Accordo di Garanzia.



Gruppo: il Gruppo Iccrea inteso come costituito dalla Capogruppo e dalle società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, appartenenti e non al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, composto da Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo e dalle banche, dalle imprese finanziarie e dalle imprese strumentali da essa controllate.

Indici di rilevanza individuali: gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:

- a) Indice di rilevanza individuale del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri individuali tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
- b) Indice di rilevanza individuale dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dal Soggetto Proponente.

Indici di rilevanza consolidati: gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:

- a) Indice di rilevanza consolidato del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.
- b) Indice di rilevanza consolidato dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

 essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; il solo fatto di esprimere un componente in tali organi non costituisce di per sé indice di influenza notevole, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione nella valutazione circa la sua sussistenza;



- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- o l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Intermediari vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Intermediari vigilati rilevanti: gli Intermediari Vigilati aventi Fondi propri individuali superiori al 2% dei Fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Interventi di garanzia: indica congiuntamente la Garanzia Esterna e gli Interventi di Sostegno Infragruppo disciplinati nel Contratto di Coesione.

Interventi di sostegno infragruppo: indica gli interventi necessari per assicurare la solvibilità e la liquidità della Capogruppo e delle singole Banche Aderenti, come indicato nel Contratto di Coesione.

MRTs a livello individuale: ai sensi delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione adottate dal Gruppo BCC Iccrea, i soggetti, non già identificati come Parti Correlate, la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio della singola Banca di appartenenza .

Gli MRTs a livello individuale sono individuati annualmente all'interno delle singole Banche.

MRTs di gruppo: ai sensi delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione adottate dal Gruppo BCC Iccrea, i soggetti, non già identificati come Parti Correlate, la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio del gruppo bancario.

Gli MRTs a livello di Gruppo sono individuati dalla Capogruppo con il supporto delle società, ove richiesto.

MRTs: l'insieme costituito dai MRTs a livello individuale e dai MRTs di Gruppo come sopra individuati.

Operazione con Soggetti Collegati: l'operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Operazione di Maggiore Rilevanza: l'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia



del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli Indici di Rilevanza consolidati, applicabili a seconda della specifica operazione.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza.

Operazione di Minore Rilevanza: l'Operazione con Soggetto Collegato, non esigua, il cui controvalore nominale è inferiore alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.

Operazione di Minore Rilevanza di importo significativo: per un migliore presidio dei rischi relativi ai conflitti di interessi, Iccrea Banca ha identificato un range di operazioni ulteriore rispetto a quelli previsti dalla Disciplina di Vigilanza, all'interno del quale si applicano presidi deliberativi e informativi analoghi a quelli in uso per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Appartengono a tale range le operazioni, aventi importo superiore a € 250.000, per le quali gli Indici di Rilevanza consolidati della relativa definizione, applicabili a seconda della specifica operazione, sono inferiori alla soglia del 5% e gli indici di Rilevanza individuali sono superiori alla soglia del 5%. Suddette operazioni sono classificate come Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.

In caso di operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di minore rilevanza di importo significativo.

Operazione esigua: l'Operazione per la quale il controvalore dell'operazione sia inferiore:

- o a € 1.000.000 se realizzata dalla Capogruppo o da banche e Intermediari Vigilati con Fondi propri superiori a 500 milioni di euro;
- o a € 250.000 se realizzata da Banche o Intermediari Vigilati i cui Fondi propri sono inferiori o uguali a 500 milioni di euro e superiori a 100 milioni di euro
- o a € 100.000 in tutti gli altri casi.

Ferme le soglie sopra indicate, le Banche possono comunque prevedere, per le Operazioni esigue, ulteriori iter deliberativi e flussi informativi interni, fissando limiti di importo più restrittivi. La gestione di tali presidi dovrà essere svolta a cura delle singole Banche, senza il supporto dell'Applicativo OSC.

Per la Banca sono considerate Operazioni di importo esiguo quelle aventi l'importo inferiore a € 250.000.

Operazione infragruppo: l'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo e con il quale non intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, oppure con una società sottoposta ad Influenza notevole. Le società del Perimetro Diretto classificano come infragruppo anche le operazioni concluse con società sottoposte ad influenza notevole da parte della Capogruppo.

Possono essere considerate come Operazioni infragruppo soltanto quelle in cui non sono presenti interessi significativi di altri Soggetti Collegati. La presenza di interessi significativi



nelle società del Gruppo si configura nei casi in cui il Soggetto Collegato può esercitare almeno l'influenza notevole sulla stessa.

Operazione oggetto di delibere quadro: l'Operazione con Soggetto Collegato, non esigua, conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- o determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
- o adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
- o individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Operazione ordinaria: l'Operazione con Soggetto Collegato di Minore Rilevanza rientrante nell'esercizio dell'attività ordinaria della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in coerenza con quanto disciplinato nella Politica di Gruppo. Per poter beneficiare della relativa esenzione, le operazioni ordinarie devono recare anche le seguenti caratteristiche:

- nel caso in cui la controparte sia un'altra Banca o un operatore qualificato ai sensi del TUF, possono essere considerate Ordinarie tutte le operazioni di raccolta e di impiego aventi condizioni di mercato;
- nel caso in cui la controparte sia un cliente retail o corporate, possono essere considerate Ordinarie le operazioni di raccolta aventi condizioni di mercato e rientranti nei poteri deliberativi del Responsabile Area Retail e/o del Responsabile Area Corporate; sono altresì ordinarie le operazioni che fanno riferimento a Prodotti a Catalogo della Banca gestiti dal Sistema Informativo e destinati normalmente alla clientela appartenente ad una medesima categoria (a titolo di esempio: "libretto di risparmio nominativo 0-13"; "Bcc convenzione dipendenti Gruppo Iccrea e Federazione Lombarda") e le operazioni di impiego aventi condizioni di mercato e rientranti nei poteri deliberativi del Responsabile Area Retail e/o del Responsabile Area Corporate. Nelle operazioni di impiego, ai fini della individuazione del potere deliberativo, si considera sempre l'importo dell'operazione.

Operazione urgente: l'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte di un Organo/figura delegata.

Partecipante: Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Parte Correlata: uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante:

- 1. l'Esponente aziendale;
- 2. il Partecipante;



- 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.

Parte correlata art. 88: Ai sensi dell'art. 88 della CRD V, par. 1, cpv 4 e 5, uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù della connessione con un Esponente Aziendale:

- 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore;
- 2. le società o le imprese in cui un Esponente Aziendale o uno dei soggetti di cui al punto 1.:
 - o detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto o ha il potere di esercitare un'influenza significativa;
 - o ricopre una posizione dirigenziale o svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Parte Correlata non finanziaria: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Perimetro Unico dei Soggetti Collegati ("Perimetro Unico"): l'insieme dei Soggetti Collegati in relazione ai rapporti intrattenuti con le Banche del Gruppo e gli Intermediari Vigilati Rilevanti.

Reticolo di Soggetti Collegati: ogni insieme costituito da una singola Parte Correlata e dai Soggetti connessi alla Parte Correlata.

Società del Perimetro Diretto ("SPD"): le società controllate della Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1) e 2) dell'art. 2359 del Codice Civile.

- Società finanziarie: gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- Società strumentali: le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del Gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.



Società vigilate: le Banche del Gruppo e le Società Finanziarie.

Soggetti Connessi alle Parti Correlate: Ai sensi della Circolare 285, Parte III, cap. 11, sono:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- o i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Connessi agli MRTs:

- o le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un MRTs;
- gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di un MRTs e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Collegati: le Parti Correlate e i Soggetti a esse Connessi.

Soggetto proponente: la società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che istruisce l'operazione in conflitto di interessi;

Strutture aziendali: le Unità Organizzative o Funzioni a cui sono affidati compiti e processi finalizzati alla realizzazione delle attività aziendali e quelle connesse al sistema dei controlli interni.

5 Disposizioni di Carattere Generale

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie, incardinato su:

- un idoneo modello di governance, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni. In tale ambito:



- o limiti quantitativi prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di Soggetti Collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca e del Gruppo;
- procedure finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati, che si identifica nel Dovere di Identificazione, declamato dalla Politica:
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati, proprie del Dovere di Dichiarazione;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni stabiliti con riguardo alle operazioni con Soggetti Collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati (Dovere di Organizzazione);
- l'adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione.

In un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, è opportuno che le posizioni, facenti capo ai Soggetti Collegati, non presentino sconfinamenti ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato. Nel caso in cui si verificassero degli sconfinamenti ed assumessero caratteristiche di permanenza, ovvero di ricorrenza o di significatività, le posizioni in parola devono essere classificate alla stregua delle Operazioni con Soggetti Collegati al fine di adottare l'iter deliberativo risultante dalla classificazione dello sconfinamento o esubero, tenuto conto della controparte e dell'importo.

Con particolare riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, al fine di evitare una violazione del divieto, le banche devono impostare il blocco degli sconfini sulle controparti contrassegnate dal flag "ex art. 136 TUB".

Il presente Regolamento, ha lo scopo di definire le principali regole operative nonché i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nel processo a cui la Banca si attiene, ove si prospetti una delle seguenti fattispecie:

- Operazioni con Soggetti Collegati;
- Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali di cui all'art. 136 del TUB;
- Operazioni in cui gli Amministratori ed i Sindaci delle Banche Affiliate abbiano un interesse ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, dell'art. 35, comma 8 e dell'art. 42 comma 7, art. 44 dello Statuto delle BCC;
- Operazioni in cui gli Esponenti Aziendali abbiano un interesse ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE CRD V;
- Operazioni in cui il "personale più rilevante" identificato come tale ai sensi delle politiche di remunerazione e incentivazione o della diversa normativa di riferimento – abbia un interesse;
- Rapporti con le Banche Affiliate in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

Si segnalano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

Casi di incompatibilità di cariche (divieto di interlocking) in imprese o gruppi di imprese
operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario per i titolari di cariche negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice;



- Casi di incompatibilità per gli Amministratori;
- Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- Casi di incompatibilità di cariche per gli Amministratori e per i Sindaci;
- Limitazione o divieto alla stipula di contratti, statutariamente prevista, per Amministratori e Sindaci.

Il presente Regolamento disciplina le seguenti attività:

- Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati;
- Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- Limiti prudenziali alle attività di rischio e livello di propensione al rischio;
- · Gestione degli altri conflitti di interesse;
- Flussi informativi;
- Segnalazioni di Vigilanza.

Le attività inerenti al suddetto processo risultano impattanti anche su altri macro-processi, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Credito:
- Finanza;
- Ciclo Passivo Gestione Acquisti;
- Risorse Umane;
- Risparmio;
- Incassi e Pagamenti;
- Monetica.

All'interno degli specifici macro-processi, quindi, trovano trattazione le regole di individuazione e attivazione delle attività inerenti alle operazioni con Soggetti Collegati.

6 Anagrafe dei Conflitti di Interessi

6.1 Nota metodologica

La Capogruppo determina l'impianto dell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi, attraverso l'Applicativo Anagrafico.

La Capogruppo verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e degli Intermediari Vigilati Rilevanti tenuti a contribuire al Perimetro Unico così come riportato all'interno della Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Società Controllate recepiscono l'impianto definito dalla Capogruppo al fine di alimentare l'Anagrafe dei Conflitti di Interessi sulla base delle dichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali, Esponenti Bancari e dagli MRTs.

Contestualmente alla registrazione delle informazioni l'Applicativo Anagrafico assegna le controparti ai vari ambiti normativi, tenuto conto anche di eventuali sovrapposizioni.

Gli ambiti normativi rilevanti sono i seguenti:



- Perimetro Unico dei Soggetti Collegati. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Circ. 285/2013" agli Esponenti Aziendali e ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate, secondo le definizioni riportate nel paragrafo 5.
- Ambito soggettivo di applicazione del 136 TUB. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 136 TUB" agli Esponenti Bancari, alle società da questi controllate, alle società di persone tra i cui soci figurano gli Esponenti Bancari e ai coniugi di questi ultimi.
- Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 88 della direttiva UE CRD-V. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 88 CRD-V" agli Esponenti Aziendali e alle Parti Correlate art. 88, secondo la definizione riportata nel paragrafo 5.
- MRTs di Gruppo. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "MRTs di Gruppo" agli MRTs, secondo la definizione riportata nel paragrafo 5 ed ai rispettivi soggetti connessi.
- MRTs a livello individuale. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "MRTs a livello individuale" agli MRTs, secondo la definizione riportata nel paragrafo 5 ed ai rispettivi soggetti connessi.
- Profili soggettivi ex art. 2391 cc. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 2391 cc" agli amministratori della Banca e ai seguenti Soggetti ad essi riconducibili:
 - Parenti e affini entro il 2° grado (inclusi il convivente more uxorio, i figli di quest'ultimo e il partner registrato);
 - Società su cui l'amministratore o i uno dei soggetti di cui al punto 1. ricopre un incarico da Amministratore, Sindaco effettivo, Direttore Generale o altro incarico dirigenziale, ovvero esercita diritti di voto maggiori o uguali al 10%.
- Profili soggettivi ex art. 44 Statuto Tipo. L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 44 St. Tipo" ai Sindaci Effettivi e Supplenti della Banca e alle società in cui gli stessi ricoprono un incarico di Amministratore, Direttore Generale, Sindaco Effettivo o altro incarico dirigenziale.

6.2 Identificazione ex ante degli Esponenti Aziendali e Bancari e dei Soggetti ad essi connessi

La U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance mette a disposizione della Banca un Modulo che permette di identificare i soggetti prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i Soggetti Collegati.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari ha la responsabilità di avviare le attività per l'identificazione delle Parti Correlate di tipo 1) e dei soggetti connessi alle Parti Correlate, tramite consegna agli Esponenti di nuova nomina dell'apposito Modulo in tempi utili per garantire la verifica di idoneità da parte dell'organo di appartenenza, secondo i principi e le linee applicative contenuti nella Politica sull'idoneità degli Esponenti. Tale modulo "Anagrafica Soggetti Connessi" deve essere compilato a cura dell'esponente, sottoscritto e consegnato alla Banca.



L'ufficio Segreteria e Affari Societari ha la responsabilità di avviare le attività di aggiornamento periodico delle informazioni sui Conflitti di Interessi, almeno annualmente, contestualmente alle verifiche annuali in materia di Fit&Proper (c.d. FAP periodico), consegnando agli Esponenti l'apposito Modulo, che deve essere compilato, sottoscritto e riconsegnato alla Banca.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari ha la responsabilità di procedere a tale aggiornamento anche in occasione di c.d. "FAP ad evento" che comportano la variazione del perimetro dei soggetti in potenziale conflitto di interessi.

L'attività di raccolta delle informazioni di cui sopra è svolta secondo le tempistiche e le modalità indicate nell'ambito della Politica sull'idoneità degli Esponenti.

6.3 Compilazione delle Schede da parte degli Esponenti

Gli Esponenti¹ sono tenuti a compilare il Modulo "Anagrafica Soggetti Connessi" secondo le istruzioni di seguito riportate. Si evidenzia che il Modulo è utile a recepire tutte le ipotesi di conflitto di interessi la cui identificazione è richiesta dalle normative afferenti alla Corporate Governance, inclusa quella relativa al c.d. "Fit&Proper".

Qualora successivamente alla compilazione del Modulo, dovessero intervenire circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche al perimetro, gli Esponenti sono tenuti all'aggiornamento della dichiarazione.

Il Modulo consiste di tre schede, oltre le regole di compilazione, e di seguito si riporta un breve riepilogo delle informazioni che devono essere dichiarate dagli Esponenti:

- 1. **Scheda n. 1, dedicata ai dati anagrafici.** L'Esponente è tenuto riportare le informazioni richieste, utilizzando i menu a tendina ove presenti.
- 2. Scheda n. 2, dedicata ai soggetti connessi alle Parti Correlate persone fisiche. L'Esponente deve riportare per ogni riga le informazioni anagrafiche relative al coniuge, al partner registrato, al convivente more uxorio, ai figli di quest'ultimo, ai parenti e affini, così come indicato nelle regole di compilazione. A tal proposito, si precisa che, benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, nella scheda devono essere riportati anche gli affini sino al secondo grado della parte correlata, in quanto tali informazioni devono essere a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia².

I collegamenti rilevanti sono i seguenti:

STRETTI FAMILIARI	GRADO DI PARENTELA	AFFINI	GRADO DI AFFINITA'

¹ Si fa riferimento alle accezioni riportate nella Politica in materia di gestione dei conflitti di interessi e Operazioni con Soggetti Collegati.

² Inoltre, ai fini della valutazione dei requisiti l'esponente deve riportare i dati dei parenti e affini di terzo e quarto grado solo se questi ultimi sono menzionati, direttamente o indirettamente, nel Questionario BCE dell'Esponente (cfr. note di compilazione dell'anagrafica soggetti connessi).



Moglie	coniugio	Cognato	Affinità di 2°
Marito	coniugio	Cognata	Affinità di 2°
Padre	Parente di in linea retta di 1°	Genero	Affinità di 1°
Madre	Parente di in linea retta di 1°	Nuora	Affinità di 1°
Figlio	Parente di in linea retta di 1°	Suocero	Affinità di 1°
Figlia	Parente di in linea retta di 1°	Suocera	Affinità di 1°
Nipote (figlio/a di figlio/a)	Parente di in linea retta di 2°	Coniuge del genitore	Affinità di 1°
Nonno	Parente di in linea retta di 2°	Nonno del coniuge	Affinità di 2°
Nonna	Parente di in linea retta di 2°	Nonna del coniuge	Affinità di 2°
Fratello	Parente in linea collaterale di 2°	Marito della nipote (marito di figlia di figlio/a)	Affinità di 2°
Sorella	Parente in linea collaterale di 2°	Moglie del nipote (moglie di figlio di figlio/a)	Affinità di 2°
Convivente more uxorio	coniugio	Coniuge del Nonno/a	Affinità di 2°
Figlio del convivente more uxorio	Parente di in linea retta di 1°	Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge)	Affinità di 2°
Figlia del convivente more uxorio	Parente di in linea retta di 1°		
Partner registrato	coniugio		
Figlio del coniuge	Parente di in linea retta di 1°		

Il campo "Tipologia di legame" è compilabile mediante menu a tendina.

3. Scheda n. 3, dedicata ai soggetti connessi alle Parti Correlate - persone giuridiche. L'Esponente deve riportare i dati delle persone giuridiche a lui connesse e di quelle connesse ai suoi familiari e affini fino al secondo grado, indicando le informazioni richieste. Nei casi in cui tali società ed enti siano collegati ad uno stretto familiare oppure ad un affine, quest'ultimo deve essere indicato nella riga riferita alla società o ente, in corrispondenza delle colonne I, J, K, L, M, N³.

Nel caso in cui sussista più di un legame con una stessa persona giuridica, essa deve essere ripetuta su tante righe quanti sono i legami: per esempio, se la società Alfa Spa è controllata dal fratello dell'Esponente e all'interno di essa l'Esponente stesso riveste la carica di Amministratore, è necessario riportare la società all'interno di due righe, di cui rispettivamente una dedicata alla connessione afferente al fratello e l'altra alla connessione afferente all'Esponente. Se sussistono più collegamenti relativi alla stessa persona (ad esempio, l'esponente ha una partecipazione ed ha un incarico per la stessa società), questi possono essere riportati in una sola riga.

I collegamenti rilevanti sono i seguenti:

³ Inoltre, ai fini della valutazione dei requisiti l'esponente deve riportare i dati delle persone giuridiche connesse ai parenti e affini di terzo e quarto grado solo se queste ultime sono menzionate, direttamente o indirettamente, nel Questionario BCE dell'Esponente (cfr. note di compilazione dell'anagrafica soggetti connessi).



COLLEGAMENTI PERSONE GIURIDICHE
Ditta individuale
Socio accomandatario
Partecipazione di controllo
Controllo di fatto
Partecipazione di influenza notevole > 25%
Partecipazione di influenza notevole compresa tra il 20% e il 25%
Socio accomandante
Partecipazione qualificata (compresa tra il 10 e il 20%)
Partecipato (minore 10%)
Nessuna partecipazione
Carica di Amministratore
Carica di Sindaco
Carica di Liquidatore
Carica di commissario straordinario
Carica di Curatore fallimentare
Carica di Amministratore giudiziario
Carica di Direttore
Altro incarico dirigenziale

Si precisa che nel caso di una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non si presume la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione dell'Esponente; nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio⁴.

Nell'identificazione delle società di persone connesse agli esponenti sono indicatori del controllo da parte degli Esponenti e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- la presenza di soli due soci uno dei quali è parte correlata o soggetto connesso;
- la qualifica di socio accomandatario nelle società in accomandita.

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. *controllo congiunto* così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, intesa come la condivisione contrattualmente stabilita del controllo su un'attività economica.

Anche in questo caso, di norma, una compagine sociale costituita da 3 o da 4 soci, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di una situazione di controllo, salvo diversa dichiarazione della parte correlata: nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia

Pag. 19 di 39

⁴ In tali casi è consigliabile identificare il legale rappresentante titolare effettivo come unico controllante la società.



particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio⁵.

L'Esponente dopo aver compilato la Scheda è tenuto a sottoscriverla e a riconsegnarla alla UO che ha avviato le attività di identificazione (vedi paragrafo precedente).

6.4 Identificazione ex ante degli MRTs e soggetti ad essi connessi

La U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance, per il tramite della U.O. Sistemi e Politiche di Remunerazione e Incentivazione, contestualmente alla comunicazione di appartenenza al perimetro degli MRTs, mette a disposizione degli MRTs a livello individuale delle Banche un Modulo per il censimento dei dati e dei collegamenti anagrafici, anche con riferimento ai propri soggetti connessi (Soggetti Connessi agli MRTs).

L'ufficio Segreteria e Affari Societari ha la responsabilità di avviare le attività di aggiornamento periodico dei soggetti connessi agli MRTs almeno annualmente, consegnando agli MRTs l'apposito Modulo "Anagrafica Soggetti Connessi MRTs", che deve essere compilato, sottoscritto e riconsegnato alla Banca.

6.5 Compilazione delle Schede da parte degli MRTs

Gli MRTs sono tenuti a compilare il Modulo secondo le istruzioni di seguito riportate. Si evidenzia che il Modulo è utile a recepire tutte le ipotesi di conflitto di interessi previste dalla disciplina OSC.

Qualora successivamente alla compilazione del Modulo, dovessero intervenire circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche al perimetro, gli MRTs sono tenuti all'aggiornamento della dichiarazione.

Il Modulo consiste di tre schede, oltre le regole di compilazione, e di seguito si riporta un breve riepilogo delle informazioni che devono essere dichiarate dagli MRTs:

- 1. Scheda n. 1, dedicata ai dati anagrafici. Gli MRTs sono tenuti a riportare le informazioni richieste, utilizzando i menu a tendina ove presenti.
- 2. Scheda n. 2, dedicata ai soggetti connessi agli MRTs persone fisiche. Gli MRTs devono riportare per ogni riga le informazioni anagrafiche relative al coniuge, al convivente more uxorio, ai figli di quest'ultimo, ai parenti fino al 2° grado, così come indicato nelle regole di compilazione. Il campo "Tipologia di legame" è compilabile mediante menu a tendina.
- 3. Scheda n. 3, dedicata ai soggetti connessi agli MRTs persone giuridiche. Gli MRTs devono riportare i dati delle persone giuridiche ad essi connesse e di quelle connesse ai loro familiari fino al 2° grado, indicando le informazioni richieste. Nei casi in cui tali

-

⁵ Vedi nota precedente.



società ed enti siano collegati ad uno stretto familiare, quest'ultimo deve essere indicato nella riga riferita alla società o ente, in corrispondenza delle colonne.

Nel caso in cui sussista più di un legame con una stessa persona giuridica, essa deve essere ripetuta su tante righe quanti sono i legami: per esempio, se la società Alfa Spa è controllata dal fratello dell'MRTs e all'interno di essa quest'ultimo rivesta la carica di Amministratore, è necessario riportare la società all'interno di due righe, di cui rispettivamente una dedicata alla connessione afferente al fratello e l'altra alla connessione afferente all'MRTs. Se sussistono più collegamenti relativi alla stessa persona (ad esempio, l'MRTs ha una partecipazione ed ha un incarico per la stessa società), questi possono essere riportati in una sola riga.

Si precisa che nel caso di una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non si presume la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione dell'MRTs: nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio.

Nell'identificazione delle società di persone connesse agli MRTs, sono indicatori del controllo da parte degli MRTs e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- la presenza di soli due soci uno dei quali è MRTs o soggetto connesso;
- la qualifica di socio accomandatario nelle società in accomandita;

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. controllo congiunto così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, intesa come la condivisione contrattualmente stabilita del controllo su un'attività economica.

Anche in questo caso, di norma, una compagine sociale costituita da 3 o da 4 soci, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di una situazione di controllo, salvo diversa dichiarazione dell'MRTs: nei casi i cui il rischio di conflitto di interessi sia particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio.

L'MRTs, dopo aver compilato la Scheda, è tenuto a sottoscriverla e a riconsegnarla all'ufficio Segreteria e Affari Societari entro 30 giorni dalla ricezione della lettera con cui gli è stata comunicata l'appartenenza al relativo perimetro.

6.6 Censimento delle informazioni nell'Applicativo Anagrafico

L'ufficio Anagrafe e Condizioni all'uopo incaricato, è tenuta a registrare all'interno dell'Applicativo Anagrafico, entro 15 giorni dalla ricezione dei Moduli, le informazioni anagrafiche degli Esponenti, degli MRTs e dei soggetti ad essi connessi, così come riportate e asseverate all'interno dei Moduli.

Una volta che le informazioni sui soggetti e sui collegamenti sono state validate, l'Applicativo Anagrafico le comunica all'Anagrafe generale delle Banche, permettendo in tal modo l'identificazione delle controparti all'interno degli Applicativi gestionali.



Grazie a questa soluzione, ogni Banca avrà la possibilità di conoscere, nella propria operatività, se una controparte è sottoposta ad una normativa rilevante per i conflitti di interessi degli Esponenti e degli MRTs e, nel dettaglio, quale è la normativa di riferimento.

La U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance, con cadenza mensile, effettua un controllo di linea finalizzato a monitorare eventuali anomalie afferenti a controparti presenti nell'Applicativo Anagrafico che sono state scartate dall'Anagrafe Generale delle Banche.

Oltre alle informazioni anagrafiche degli Esponenti, a beneficio delle attività connesse al governo societario del Gruppo, l'ufficio Anagrafe e Condizioni è tenuto a registrare anche i ruoli assegnati all'interno del Consiglio di Amministrazione, come per esempio:

- Incarichi all'interno del Comitato Esecutivo ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato Rischi ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato OSC ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato ESG ove costituito;
- Delega esecutiva;
- · Delega ai controlli interni;
- Delega OSC;
- Delega ESG.

6.7 Verifica sulle banche Dati

Entro 3 mesi dalla ricezione del Modulo compilato e sottoscritto dall'Esponente, l'ufficio Segreteria e Affari Societari effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dagli Esponenti e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne (ad esempio, "Cerved") a disposizione.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari sottopone eventuali proposte di variazioni agli Esponenti aziendali interessati che, eventualmente, provvederanno alla sottoscrizione di una dichiarazione aggiornata.

L'ufficio Anagrafe e Condizioni provvede a registrare nell'Applicativo Anagrafico le informazioni oggetto di variazione, secondo le indicazioni degli Esponenti.

6.8 Identificazione ex post

Qualora successivamente all'identificazione ex ante la Banca venga a conoscenza di connessioni anagrafiche rilevanti che non sono state oggetto di dichiarazione, l'ufficio Segreteria e Affari Societari è tenuta ad avviare la fase di identificazione ex post. Una volta accertata l'esistenza della connessione, sottopone eventuali proposte di variazioni agli Esponenti aziendali interessati che, eventualmente, provvederanno alla sottoscrizione di una dichiarazione aggiornata.

Qualsiasi funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possono variare il perimetro dei Soggetti Collegati dovrà contattare l'ufficio Segreteria e Affari Societari per gli opportuni approfondimenti e le eventuali conseguenti modifiche del perimetro suddetto.

L'ufficio Anagrafe e Condizioni provvede a registrare nell'Applicativo Anagrafico le informazioni oggetto di variazione, secondo le indicazioni degli Esponenti.



6.9 Comunicazione agli Esponenti e agli MRTs

Gli Esponenti Bancari e Aziendali e, per il loro tramite, i rispettivi Soggetti Connessi alla Parte Correlata sono informati circa la loro inclusione nell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al momento del rinnovo delle cariche attraverso l'informativa prevista dalla normativa sul trattamento dei dati personali, consegnata dal titolare del trattamento in occasione della presentazione della candidatura.

Agli MRTs e, per il loro tramite, ai rispettivi Soggetti Connessi, invece, viene resa apposita comunicazione circa l'inclusione nell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea contestualmente all'informativa riguardante l'appartenenza a tale perimetro.

A tal fine, gli Esponenti e gli MRTs sono tenuti ad avvisare soggetti connessi tempo per tempo interessati dal trattamento dei propri dati personali circa la disponibilità della specifica informativa sul sito internet della Banca.

7 Operazioni con Soggetti Collegati

Per l'identificazione delle tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati, si rimanda a quanto riportato nei paragrafi 8 e 9 della *Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e operazioni con soggetti collegati.*

Le Operazioni con Soggetti Collegati devono essere sottoposte, tramite l'Applicativo OSC, ai seguenti tre presidi:

- 1. Verifica dei Limiti alle attività di rischio;
- 2. Gestione del processo decisionale;
- 3. Informative periodiche.

A tal fine, le Operazioni con Soggetti Collegati, salvo i casi in cui siano esentate dall'applicazione di tutti i presidi, devono essere registrate dalla funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) all'interno dell'Applicativo OSC già all'inizio della fase istruttoria.

In tale ambito, si sottolinea che, ove non sia prevista la registrazione automatica delle Operazioni a partire dagli Applicativi gestionali, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) è tenuta alla registrazione manuale all'interno dell'Applicativo OSC.

7.1 Verifica dei limiti alle attività di rischio

La Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e Operazioni con Soggetti Collegati fissa precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di Soggetti Collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.



I limiti prudenziali si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima, adottando i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina della concentrazione dei rischi.

Sono escluse dai limiti le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbia un investimento significativo, nei casi in cui il Gruppo sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

7.1.1 Parametrizzazione dell'Applicativo OSC

Al fine di un corretto ed efficace utilizzo dell'Applicativo OSC, l'ufficio Organizzazione parametrizza il suddetto applicativo, sulla base delle indicazioni della Capogruppo e in coerenza con quanto indicato nella Politica in materia di gestione dei conflitti di interessi e Operazioni con Soggetti Collegati e nel presente Regolamento Operativo.

Nel dettaglio:

- I parametri afferenti ai limiti normativi consolidati, suddivisi per le diverse tipologie di Parti correlate, sono definiti a livello di sistema e non devono essere aggiornati dalla Banca. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento al soggetto collegato esposto, tenuto conto dell'esposizione complessiva a livello di Gruppo;
- I parametri afferenti ai limiti normativi individuali sono definiti a livello di sistema e non devono essere aggiornati dalla Banca. La Politica di Gruppo prevede che, nel rispetto dei limiti normativi consolidati, ogni Banca possa concedere ad ogni reticolo di Soggetti Collegati fino al 20% dei Fondi propri individuali. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento al soggetto collegato esposto, tenuto conto dell'esposizione complessiva a livello di Banca;
- I parametri afferenti ai limiti previsti dal Risk Appetite Framework sono definiti dalla Capogruppo e non devono essere aggiornati dalla Banca. In tale ambito l'Applicativo OSC verifica che l'ammontare di tutte le esposizioni verso i Soggetti Collegati da parte della singola Banca non superi il limite del 25% dei fondi propri individuali.
- Le Banche che aderiscono ai limiti ulteriori previsti dall'art. 30 dello Statuto Tipo hanno l'obbligo di indicare tale adesione all'interno dei parametri dell'Applicativo OSC. Una volta indicata l'adesione, l'Applicativo OSC, in aggiunta al limite normativo individuale, assegnerà un ulteriore limite pari al 5% dei Fondi Propri individuali per le esposizioni facenti capo agli Esponenti Aziendali⁶. Senza l'indicazione dell'adesione la Banca adotterà esclusivamente i limiti nomativi. Al momento dell'inserimento di

Pag. 24 di 39

-

⁶ Tale limite si riferisce ai nag collegati ai codici fiscali "Persona fisica" degli Esponenti Aziendali, senza tener conto delle società eventualmente controllate.



un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento all'Esponente Aziendale esposto;

- Le banche che aderiscono ai limiti ulteriori previsti dall'art. 30 dello Statuto Tipo sono tenute ad indicare anche la quota di esposizione che può essere attribuita all'esponente socio senza ridurre il limite normativo individuale (c.d. Franchigia Statutaria), se inferiore al 5% dei Fondi Propri individuali. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC riconosce il beneficio della franchigia statutaria ai soggetti connessi alle Parti Correlate ed assegna a quest'ultimo un limite di esposizione massimo pari al valore della franchigia;
- Il parametro afferente alla soglia di importo esiguo è valorizzato in automatico dal sistema, tenuto conto dei Fondi Propri individuali. Le banche hanno facoltà di indicare, in tale parametro, un importo inferiore rispetto a quello previsto dal sistema.

Grazie a tale parametrizzazione, l'Applicativo OSC garantisce nel continuo il rispetto dei limiti normativi e statutari e fornisce alla Banca la possibilità di astenersi dal deliberare esposizioni in eccedenza rispetto ai limiti previsti.

7.1.2 Verifica del rispetto dei limiti nella singola operazione

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) registra l'operazione all'interno dell'Applicativo OSC; se tale Applicativo blocca l'operazione per superamento dei limiti, medesima funzione deve astenersi dal proseguire con la fase istruttoria, per riconsiderare l'importo dell'operazione.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'operazione, invece, verrà automaticamente indirizzata verso la fase di classificazione.

7.1.3 Monitoraggio dei limiti alle attività di rischio

L'Area CRO di Capogruppo, attraverso la sua complessiva "Filiera" di controllo di secondo livello (cfr. Componente Direzionale e Territoriale), monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo attivando, in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, le tempestive misure informative e di escalation verso la Direzione Generale (i.e. "Centro Gestore") e gli Organi Aziendali interessati.

L'Applicativo OSC consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

L'attività di monitoraggio condotta dal Risk Management di Capogruppo è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Crediti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Risk Management di Capogruppo rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca (Crediti e Direzione Generale) in caso di superamento dell'indicatore di



pre-allarme definito, al fine di consentire l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai relativi Soggetti Collegati.

E', comunque, compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con Soggetti Collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

7.1.4 Superamento dei limiti normativi

Il rispetto dei limiti verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di Soggetti Collegati nonché al superamento del livello complessivo di attività di rischio nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati.

Qualora uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Direzione Generale della Banca (i.e. Centro Gestore) è tenuta a predisporre, con il supporto dell'Area CRO, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro che deve essere approvato dai competenti Organi Aziendali.

Il piano di rientro deve essere inviato all'U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Iccrea Banca che è tenuta ad individuare la struttura della Capogruppo competente per materia a sottoporre il piano al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Quest'ultimo, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale, delibera il piano, che sarà trasmesso alla società interessata per la realizzazione degli adempimenti previsti.

Il piano deve essere successivamente trasmesso, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali, all'Autorità di Vigilanza entro i 20 giorni successivi la sua definitiva approvazione.

L'Area CRO, attraverso la propria filiera di controllo di secondo livello e nel rispetto delle proprie attribuzioni, monitora il riequilibrio del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).



7.2 Gestione processo decisionale

7.2.1 Classificazione

L'Applicativo OSC contestualmente alla verifica del rispetto dei limiti, classifica le singole operazioni, tenuto contro dei criteri di cumulo applicabili⁷, sulla base delle informazioni ricevute dall'Applicativo gestionale, oppure dalla registrazione manuale da parte dell'utente. In particolare, tiene conto delle seguenti informazioni:

- Ambiti di operatività;
- Soglie di importo (operazione di Importo Esiguo, di Minore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo, di Maggiore Rilevanza);
- Ordinarietà;
- Operazioni Infragruppo;
- Operazioni rientranti in una Delibera Quadro.

7.2.1.1 Ambiti di operatività

Le operazioni afferenti al credito, alla finanza, alle compravendite, ai contratti d'opera e di appalto, all'acquisizione di crediti, all'acquisizione di garanzie, sono classificate in base all'importo nominale registrato.

Al contrario, le operazioni di raccolta del risparmio non devono essere classificate sulla base del *quantum* ma esclusivamente sulla base dell'ordinarietà del tasso applicato. Rientrano in tali ultime fattispecie tutte le forme di contratti di raccolta e i rinnovi degli stessi e le modifiche di condizioni concordate. A titolo esemplificativo, si considerano operazioni di raccolta quelle che riguardano conti correnti, certificati di deposito, deposito a risparmio, i conti deposito, i pronti contro termine di raccolta e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi dalla Banca.

Le Operazioni relative all'assunzione di personale, in qualsiasi forma, non beneficiano mai delle esenzioni previste e sono sempre considerate Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza Non Ordinaria salvo che non siano classificate come Operazioni ex art. 136 TUB.

Le Operazioni relative al credito non performing come classificazione a NPE, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, write-off non beneficiano mai delle esenzioni previste e sono classificate sulla base dell'importo come Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza Non Ordinaria oppure di Minore Rilevanza di importo significativo oppure di Maggiore Rilevanza tenuto anche conto degli iter deliberativi previsti dall'art. 136 TUB.

7.2.1.2 Soglie di importo

Sulla base della parametrizzazione e tenuto conto delle informazioni relative ai fondi propri individuali e consolidati, l'Applicativo OSC classifica l'operazione a seconda dell'importo.

⁷ L'Applicativo OSC cumula le operazioni di minore rilevanza che la Banca effettua all'interno dello stesso anno solare con una medesima controparte e per lo stesso sotto ambito di operatività, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di minore rilevanza di importo significativo (5% degli indici di rilevanza individuali della Banca). Sono, altresì, oggetto di cumulo le operazioni di minore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo effettuate all'interno dello stesso anno solare con una medesima controparte e per lo stesso ambito di operatività ai fini del raggiungimento della soglia di maggiore rilevanza (5% degli indici di rilevanza consolidati).



In questa fase l'Applicativo verifica l'applicabilità dell'esenzione totale per importo esiguo, ovvero se si tratti di Operazione di Minore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo o di Maggiore Rilevanza.

7.2.1.3 Ordinarietà

Oltre all'importo, ai fini della classificazione, l'Applicativo OSC tiene conto anche della presenza del flag di Operazione ordinaria. La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) è tenuta a valorizzare il flag esclusivamente per le Operazioni che rientrano nella relativa definizione. Ove l'operazione viene classificata come ordinaria, la funzione proponente è tenuta a riportare all'interno della delibera gli elementi che comprovano il carattere ordinario dell'operazione.

7.2.1.4 Operazioni Infragruppo

L'Applicativo OSC verifica se la controparte è una società appartenente al Gruppo Iccrea, nella quale non sussistono interessi significativi di altri Soggetti Collegati o una società sottoposta ad Influenza notevole da parte della società operante o da parte della Capogruppo. Nei casi previsti, l'Applicativo OSC assegnerà l'esenzione prevista per le Operazioni Infragruppo.

7.2.1.5 Operazioni rientranti in una Delibera Quadro

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) ha facoltà di identificare un gruppo di operazioni omogenee e sufficientemente determinate da ricondurre ad un'unica Delibera Quadro e attribuisce ad esso un ammontare massimo prevedibile su base annua.

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) registra nell'Applicativo OSC un'unica operazione, nel sottoambito di operatività previsto per il tipo di operazione, avente come importo l'ammontare massimo prevedibile per l'intero gruppo di operazioni omogenee. Non devono pertanto essere registrate nell'Applicativo OSC le singole Operazioni afferenti alla Delibera Quadro, fino alla saturazione dell'ammontare massimo identificato. In questo modo l'Applicativo OSC sottopone a classificazione un'unica operazione con soggetto collegato, indirizzandola all'iter deliberativo previsto dalla disciplina.

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) monitora, nel corso dell'esercizio cui afferisce la Delibera Quadro, il rispetto dell'ammontare massimo identificato nella stessa. Nel caso in cui le operazioni eccedano l'ammontare massimo predefinito, l'U.O. incaricata dovrà provvedere a classificare singolarmente le medesime registrandole all'interno dell'applicativo OSC alla stregua di nuove operazioni con soggetti collegati.



7.2.2 Attivazione Iter Deliberativi rafforzati

Sulla base della classificazione effettuata dall'Applicativo OSC, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) indirizza l'operazione verso gli step deliberativi indicati. In particolare, ove l'Applicativo OSC indirizzi l'operazione direttamente all'Organo Deliberante, la funzione proponente utilizza i processi deliberativi previsti dalle norme di processo applicabili per operazioni con controparti non appartenenti al Perimetro Unico.

Ove l'Applicativo OSC indirizza l'operazione ex art. 136 TUB al Consiglio di Amministrazione della Banca operante, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) si assicura che il Comitato OSC riceva una informativa preventiva sull'operazione e inoltra all'ufficio Segreteria e Affari Societari le informazioni necessarie ai fini della delibera ex art. 136 TUB.

Ove l'Applicativo OSC indirizza l'operazione al Comitato OSC della Banca operante, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) mette nella disponibilità del Comitato OSC, per il tramite dell'ufficio Segreteria e Affari Societari, le informazioni necessarie ai fini del rilascio del parere previsto dalle Disposizioni. Il Comitato OSC ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

Ove l'Applicativo OSC indirizza l'operazione al Comitato OSC della Capogruppo, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), per il tramite dell'ufficio Segreteria e Affari Societari:

- inoltra alla U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance della Capogruppo tutta la documentazione utile a permettere alla struttura della Capogruppo competente per materia e al Comitato OSC una conoscenza dettagliata dell'operazione che si intende istruire:
- la U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance interessa la struttura della Capogruppo competente per materia, inoltrandole tutta la documentazione a corredo ricevuta dalla Banca;
- la Struttura della Capogruppo competente per materia ha facoltà di richiedere alla Banca ulteriori notizie utili all'analisi dell'operazione e sottopone l'intenzione manifestata dalla Banca al Comitato OSC della Capogruppo, al fine di coinvolgerlo, oltre che nella fase dell'istruttoria, anche in quella delle trattative.

Ai sensi della disciplina antiriciclaggio in caso di apertura di un rapporto continuativo od il compimento di un'operazione occasionale con Soggetti Collegati, le stesse sono sottoposte al vaglio preventivo del Responsabile AML della Banca se la controparte è censita a profilo di Rischio Alto nell'applicazione informatica utilizzata dalla Banca consultando l'Anagrafe di Gruppo e alla quale devono essere applicate le misure di adeguata verifica rafforzata.

7.2.3 Fase deliberativa

7.2.3.1 Parere Comitato OSC Banca

Una volta ricevute le informazioni relative all'operazione, il Comitato OSC, verifica la presenza di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria, al fine di darne



comunicazione agli Organi Deliberanti, e ha facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Capogruppo.

Quindi, rilascia all'organo deliberante, nei casi previsti, un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato OSC formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

La funzione proponente con il supporto dell'ufficio Segreteria e Affari Societari registra l'esito del parere nell'Applicativo OSC e lo archivia agli atti.

7.2.3.2 Pareri Organi Capogruppo

Una volta ricevuto il flusso informativo riguardante l'operazione da parte della Struttura della Capogruppo competente per materia, il Comitato OSC della Capogruppo verifica la presenza di eventuali lacune o inadeguatezze con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Il Comitato OSC della Capogruppo rilascia un parere preventivo e motivato, non vincolante, sulla correttezza formale e sostanziale e sulla convenienza dell'operazione.

L'U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance registra l'esito del parere nell'Applicativo OSC.

Qualora il parere sia negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale della stessa Capogruppo. In tale evenienza, la struttura della Capogruppo competente per materia (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.):

- rende, apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale della Capogruppo con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i pareri rispettivamente formulati dal Comitato OSC e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è chiamato, in ogni caso, a formulare un parere preventivo e vincolante sull'operazione, da trasmettere per il tramite della U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance alla funzione proponente della Banca.

L'U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance trasmette alla Banca interessata i pareri formulati dagli Organi di Capogruppo, tramite l'Applicativo OSC.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo abbia espresso un parere negativo, l'operazione non può essere deliberata dalla Banca.



7.2.3.3 Decisione Organo Deliberante

L'Organo deliberante, nella fase autorizzativa, deve fornire adeguata motivazione, dandone evidenza nel verbale di delibera, in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla delibera e dalla documentazione a corredo:
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato OSC.

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Le operazioni di minore rilevanza, vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati della Banca, previo parere non vincolante del Comitato OSC sulla base dell'analisi effettuata in fase di istruttoria.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

La funzione proponente con il supporto dell'ufficio Segreteria e Affari Societari registra l'esito della delibera nell'Applicativo OSC e lo archivia agli atti.

7.2.3.4 Riepilogo sintetico delle fasi deliberative

Sinteticamente, si rappresentano qui di seguito le diverse fasi deliberative stabilite in funzione della tipologia di operazione.



		Tipologia	operazione			
Fase	Sotto fase	Importo esiguo	Minore rilevanza ordinarie/ Infragruppo	Minore rilevanza non ordinarie	Minore rilevanza di importo significativo	Maggiore Rilevanza
	Verifica del rispetto dei limiti alla attività di rischio**	✓	✓	✓	✓	✓
	Coinvolgimento Comitato OSC* nella fase delle trattative e dell'istruttoria		-	-	✓	✓
	Informativa verso Comitato OSC* con congruo anticipo	1	ı	✓	✓	✓
Istruttoria	Eventuale assistenza per il Comitato OSC* da esperti / Funzione Compliance esternalizzata	_	_	✓	_	_
	Rappresentazione da parte del Comitato OSC* di eventuali lacune all'Organo deliberante	-	-	✓	1	_
	Indicazione nell'istruttoria degli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;	-	✓	-	1	_
	Formulazione da parte del Comitato OSC* di un parere preventivo all'Organo deliberante	1		✓	✓	✓
	Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato OSC*	_	_	_	✓	✓
Deliberativa	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato	-	-	√	*	<
	Deliberazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo	ı	1	1	√	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	_	_	_	✓	✓
	Informativa verso il Comitato OSC, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sulle operazioni concluse	_	✓	✓	√	✓
Informativa	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea della Banca sulle operazioni con parere negativo/condizionato del Comitato OSC* / Collegio Sindacale	_	_	_	✓	✓

^{*} Con riferimento al Comitato OSC, nel caso delle operazioni di minore rilevanza non ordinarie si fa riferimento al Comitato OSC della singola Società, mentre nel caso di operazioni di maggiore rilevanza nonché di minore rilevanza di importo significativo si fa riferimento al Comitato OSC della Capogruppo.

^{**} Tale adempimento non risulta necessario per le operazioni che NON comportano esposizioni per la Banca.



7.3 Flussi informativi

Nel rispetto dalla Politica di Gruppo, è prevista la predisposizione della reportistica sia al proprio interno che verso la Capogruppo contenente il dettaglio delle operazioni con Soggetti Collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti alle operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio dell'Applicativo OSC.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari ha il compito di estrarre dalla sezione Reportistica dell'Applicativo OSC, le informazioni utili alla predisposizione dei flussi informativi previsti dalla Politica, secondo le periodicità ivi indicate. Predispone inoltre informativa per il Comitato OSC, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e, qualora necessario, per l'Assemblea dei Soci.

Oggetto	Frequenza	Destinatario	
Informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati ed MRTs di Gruppo e soggetti connessi agli MRTs di Gruppo, di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo, di Minore Rilevanza (ordinarie e non ordinarie) e di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, nonché di quelle Infragruppo e di quelle ricadenti nelle delibere quadro concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche	Trimestrale	 Comitato OSC competente Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale 	
Informativa, almeno di tipo aggregato, sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento	Almeno annuale	 Comitato OSC competente Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale 	
Informativa sulle operazioni deliberate da organi delegati su cui il Comitato OSC ha espresso un parere contrario o condizionato	Ad evento	 Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale 	

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), attraverso la registrazione nell'Applicativo OSC, trasmette nel continuo alla Capogruppo informazioni sulle operazioni effettuate e sulle relative attività di rischio.



7.4 Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio nonché le operazioni verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

L'ufficio Servizi Amministrativi ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento per quanto concerne la segnalazione a livello individuale.



8 Gestione degli altri conflitti di interesse

8.1 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario

Le Operazioni ricadenti nell'art. 136 TUB devono essere registrate dalla funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) all'interno dell'Applicativo OSC.

In tale ambito, si sottolinea che, ove non sia prevista la registrazione automatica a partire dagli Applicativi gestionali (come nel caso di compravendite, appalti etc.), la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) è tenuta alla registrazione manuale all'interno dell'Applicativo OSC.

L'Applicativo OSC assegna l'iter deliberativo ex art. 136 TUB a tutte le operazioni con controparti recanti il relativo flag. In ragione di ciò:

- Le operazioni di importo esiguo e di minore rilevanza saranno indirizzate alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca⁸, senza prevedere il parere preventivo del Comitato OSC;
- Le operazioni di minore rilevanza di importo significativo e di maggiore rilevanza saranno indirizzate ai pareri degli Organi di Capogruppo e dovranno comunque essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca secondo l'iter deliberativo previsto dalla norma di legge.

La funzione proponente per il tramite dell'ufficio Segreteria e Affari Societari chiede del punto relativo all'operazione nell'Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, evidenziando che trattasi di un'operazione ex art. 136 del TUB e mettendo a disposizione degli amministratori e del Collegio Sindacale, nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento del C.d.A., tutta la documentazione utile ad analizzare la stessa.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'operazione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale⁹, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

La delibera deve fornire:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari, sulla base delle informazioni fornite dalla funzione proponente, deve trascrivere nel verbale i suddetti contenuti.

 $^{^{8}}$ Per tale motivo le operazioni ex art. 136 TUB non possono essere considerate Ordinarie.

⁹ In caso di assenza dalla seduta consiliare di un Sindaco (non interessato) non si potrà dar corso all'operazione deliberata fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Sindaco assente, da formalizzare in un documento scritto da conservare agli atti della Banca, facendola risultare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.



L'Esponente Bancario interessato deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni, allontanandosi, dopo aver reso l'informativa, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento, dalla seduta consiliare.

Gli Esponenti Bancari sono tenuti a rendere edotto il Consiglio di Amministrazione relativamente ad operazioni aventi effetti sulla propria sfera giuridica, anche se non preventivamente rilevate come ricadenti nell'ambito di applicazione dell'ex art. 136 TUB. In tali casi, una volta informato, spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se l'operazione deve essere sottoposta all'iter deliberativo previsto ai sensi dell'art. 136 TUB. Il verbale di delibera deve fare menzione dei predetti passaggi.

Dopo che la delibera è stata assunta, la Banca può provvedere ad autorizzare l'operazione e la funzione proponente con il supporto dell'ufficio Segreteria e Affari Societari provvede ad inserire copia dell'estratto di delibera nell'Applicativo OSC.

Si sottolinea che, ove applicabili, restano fermi gli obblighi previsti dal presente Regolamento in materia di interessi degli Amministratori e dei Sindaci di cui al paragrafo 8.4, i limiti alle attività di rischio di cui al paragrafo 7.1 e le previsioni in materia di flussi informativi di cui al paragrafo 7.3.

8.2 Gestione delle casistiche ex art. 88 CRD V UE

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti che possono essere rilevanti per la Banca ai sensi dell'art. 88 della CRD V UE.

Le operazioni di credito aventi come controparti le parti correlate ex art. 88 CRD V devono essere registrate dall'ufficio Istruttoria Fidi, dall'ufficio Istruttoria Corporate all'interno dell'Applicativo OSC.

Per le operazioni con parti correlate ex art. 88 CRD V che non rientrano nella applicazione della Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati e dell'art.136 TUB, l'Applicativo OSC non eseguirà le verifiche in merito ai limiti alle attività di rischio e non implementerà alcun iter deliberativo rafforzato.

8.3 Gestione dei Conflitti di interessi degli MRTs

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti MRTs e i soggetti connessi agli MRTs.

I soggetti identificati come MRTs, a livello individuale e di Gruppo, devono comunicare al Direttore Generale la presenza dell'interesse nelle operazioni di credito aventi come controparti essi stessi o i propri soggetti connessi; oltre a ciò devono demandare ad un Organo Collegiale il potere autorizzativo sulle operazioni.

Oltre a ciò, le operazioni di credito aventi come controparti gli MRTs di Gruppo devono essere registrate dall'ufficio Istruttoria Fidi, dall'ufficio Istruttoria Corporate all'interno dell'Applicativo OSC ed essere sottoposte al processo decisionale riportato nei paragrafi 7.2 e seguenti, in maniera analoga a quanto previsto per i Soggetti Collegati.



8.4 Gestione delle casistiche ex art.2391 del Codice Civile/ Art.44 Statuto Tipo

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti che possono essere rilevanti per la Banca ai sensi dell'art. 2391 c.c. e del 2° comma dell'Art. 44 dello Statuto Tipo.

Tali controparti identificate ex ante, dette anche "profili soggettivi", costituiscono casi per i quali sussistono in maniera inequivocabile e sistematica situazioni di interesse riconducibili rispettivamente agli Amministratori oppure ai Sindaci Effettivi.

Le altre eventuali fattispecie, che non sono oggetto di identificazione ex ante, dette anche "profili oggettivi", per le quali non è possibile individuare l'interesse dell'Amministratore o del Sindaco Effettivo prima della fase deliberativa, sono sottoposte ai presidi di seguito specificati in virtù della dichiarazione resa dall'Amministratore o dal Sindaco Effettivo in sede di delibera.

In fase deliberativa, indipendentemente dal profilo di riferimento, gli Amministratori e i Sindaci Effettivi che abbiano eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, sono tenuti a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale.

Gli Amministratori e i Sindaci Effettivi sono tenuti a fornire un'informativa il più possibile completa affinché gli altri Amministratori siano messi in condizioni di adottare una deliberazione informata e consapevole.

L'informativa può essere resa oralmente nel corso della riunione consiliare a tutti i presenti, prima che la relativa operazione venga deliberata, oppure per iscritto prima della riunione consiliare.

La comunicazione per iscritto può essere resa quando gli Amministratori e i Sindaci Effettivi sanno in anticipo che il Consiglio di Amministrazione – o il Comitato Esecutivo – dovrà decidere su un'operazione in cui loro abbiano un interesse e prevedano di essere impossibilitati a partecipare alla riunione.

La predetta **informativa** deve riguardare:

- 1. la natura dell'interesse: precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
- 2. i termini dell'interesse: precisare se si tratta di un interesse per conto proprio o di terzi, chiarendo quali siano i legami tra il Sindaco effettivo e il terzo;
- 3. l'origine dell'interesse: evidenziare la circostanza che l'interesse sia preesistente o successivo alla nomina a Sindaco effettivo o all'inizio delle trattative relative all'operazione oggetto della decisione;
- 4. la portata dell'interesse: indicare la rilevanza pratica dell'interesse, menzionando vantaggi e svantaggi che gli potrebbero derivare dalle decisioni della Banca e, quando possibile, l'estensione temporale dello stesso.

L'ufficio Segreteria e Affari Societari deve trascrivere nel verbale tale dichiarazione nella sua interezza, inclusi gli aspetti indicati nei punti da 1. a 4.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare l'operazione fornendo adeguata motivazione in merito alle ragioni e alla convenienza per la Banca. In tale ambito, l'ufficio



Segreteria e Affari Societari è tenuto a verbalizzare gli elementi di tale motivazione in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione¹⁰.

L'obbligo di motivazione sussiste anche per le deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, che devono essere trascritte nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

In aggiunta a quanto previsto dal 2391 cc, nei casi in cui l'interesse, per conto proprio o di terzi, può essere confliggente con gli interessi della Banca e comunque con la sana e prudente gestione, l'Amministratore è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione, allontanandosi dalla seduta, dopo aver reso la dichiarazione (se non consegnata per iscritto prima della riunione).

L'ufficio Segreteria e Affari Societari deve riportare nel verbale evidenza dell'astensione dell'Amministratore.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se potenzialmente dannose per la Banca, possono essere impugnate dagli Amministratori (anche individualmente) e dal Collegio Sindacale (previa delibera collegiale in quanto i Sindaci non dispongono della legittimazione ad agire individualmente) entro 90 gg. dalla loro data, nell'ipotesi di:

- omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/ Sindaco interessato:
- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della delibera;
- adozione di deliberazioni dannose per la società con il voto determinante dell'Amministratore interessato (non rispettando di conseguenza l'obbligo di astensione).

Non sono però legittimati ad impugnare la deliberazione gli Amministratori che hanno approvato l'operazione, salvo che per il motivo di omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore interessato. Il socio è legittimato ad impugnare tali delibere solo nei casi in cui le stesse ledano direttamente un suo diritto ex art. 2388 c.c.

¹⁰ Per quanto non specificato si rimanda all'art. 2391 c.c.



